

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PROCESSO: DALLA RISERVA DI LEGGE EX ANTE A QUELLA DI GIURISDIZIONE EX POST (*)

di Giovanni Maria Flick

SOMMARIO: 1. La “rivoluzione” dell’intelligenza artificiale. – 2. Premesse e limiti. – 3. *Big data* e loro utilizzazione. – 4. Giustizia e tecnologia. – 5. Giudice-persona versus giudice-robot. – 6. Il percorso dell’intelligenza artificiale dall’accertamento del reato a quello della pericolosità sociale.

1. La “rivoluzione” dell’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale sta modificando profondamente l’assetto dell’organizzazione e della amministrazione pubblica come già ha fatto nell’ambito dell’organizzazione di impresa.

Le tecnologie elaborate e applicate mirano non solo al risparmio di tempo e di costi, ma alla progettazione di nuove forme di erogazione dei servizi pubblici e della giustizia attraverso tre profili: l’automazione “intelligente” rispetto al lavoro ripetitivo; il supporto alle decisioni e scelte di politica attiva nelle funzioni anche più complesse; la collaborazione con gli operatori umani, l’integrazione e la sostituzione di questi ultimi.

I vantaggi innegabili di questa nuova tecnologia si confrontano con i suoi rischi di opacità, di irresponsabilità, di controllo sociale e di violazione dei diritti umani, nonché di incidenza sull’occupazione; e con i rischi di inerzia e/o di paura nell’affrontare le novità.

Sono necessarie infrastrutture digitali solide, banche-dati sicure, formazione del personale; nonché garanzie di trasparenza e dialogo fra governo, società civile e imprese in un contesto di consenso diffuso: dalla riforma fiscale e dell’amministrazione pubblica alla lotta alla corruzione, agli appalti pubblici e alla giustizia.

I problemi e i riflessi che derivano da questa “rivoluzione” sono condizionati anche da molteplici fattori e influenze esterne. Sono fra l’altro la sfiducia crescente e lo scetticismo nei confronti dell’oggettività e verità scientifica; quando non l’ostilità, soprattutto diffusa nei *social media*, e la paura “del complotto” nei confronti della realtà

(*) Relazione per il corso “Intelligenza artificiale e garanzia dei diritti fondamentali” della Scuola Superiore della Magistratura nell’ambito del ciclo di studi “Le sfide dell’intelligenza artificiale al diritto, tra neopositivistica fiducia nella tecnica e rimeditazione delle categorie giuridiche” – Roma, 1 dicembre 2025 Cfr., anche in relazione alla tendenza a preferire il procedimento di prevenzione al processo penale di “repressione”, che rischia di esasperarsi con il diffondersi del ricorso alle intelligenze artificiali, FLICK-PUJIA, [Contrasto al “fenomeno” dello sfruttamento del lavoro e principio di legalità: binomio impossibile?](#), in questa Rivista 26 marzo 2025 e FLICK-PUJIA, [Etica di impresa e responsabilità “personale”: un altro binomio impossibile?](#), in questa Rivista, 21 novembre 2025, e i riferimenti bibliografici ivi presenti.

e della ricerca scientifica; il crescente intervento del ruolo dello Stato e la prevalenza in esso del potere esecutivo a scapito di quello legislativo e giudiziario.

Sono altresì la fragilità e debolezza delle organizzazioni internazionali e sovranazionali di fronte al fascino e alla suggestione della tecnica; il rifiuto del tecnicismo giuridico, delle sue complicazioni e della burocrazia; il bisogno di semplificazione; la scomparsa di valori come la certezza del diritto di fronte alla richiesta di semplicità e di rapidità nelle decisioni.

Questo panorama problematico e preoccupante propone una serie di interrogativi nel settore della giustizia. Fra essi, ad esempio, la partecipazione del cittadino; il diritto di difesa nei procedimenti; l'utilizzo dell'intelligenza artificiale; il divieto di controllo dell'attività lavorativa *ex art. 4* dello Statuto dei lavoratori; il problema della responsabilità civile, penale e amministrativa e della sostituzione di esse per il controllo dell'operato dell'IA e quello sullo svolgimento di un'attività.

Secondo le indicazioni del Regolamento europeo del 2024, recepite dalla recente legge-delega n. 132 del 2025, l'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia è definita ad alto rischio ed è prevista soltanto per l'assistenza a una autorità giudiziaria nella ricerca e nella interpretazione del fatto e del diritto nella applicazione della legge.

L'art. 15 della L. 132/2025 riserva al giudice la valutazione e la decisione nell'interpretare e applicare la legge e nel valutare fatti e prove, ma non anche la valutazione dell'attività in quanto tale; nonché nel comparto dell'attività di polizia. Propone l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro (art. 12) e delle professioni intellettuali (art. 13), nella attività giudiziaria (art. 15); delega al governo la definizione di una disciplina organica per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale (art. 16).

Occorrerà perciò elaborare altresì le regole del contraddittorio e per l'esercizio del diritto di difesa, per gli accertamenti tecnici da espletare e per l'elaborazione dei provvedimenti del magistrato, secondo l'ottica della "riserva di giurisdizione", nell'ambito del settore giustizia.

In sostanza si tratta di tradurre in termini giuridici il "lavoro" che può essere affidato alla macchina nella gestione dei ricorsi, delle istanze e degli appelli; nell'assistenza al giudice per le ricerche in fatto e in diritto; nella riassunzione dei provvedimenti; nella predisposizione di bozze; nell'informazione di cittadini e avvocati su diritti, procedure e servizi.

In sintesi alla macchina verrà chiesto di analizzare verbali di testimonianza, atti e documenti; di individuare le norme vigenti che rilevano per la causa e siano da applicare; di reperire precedenti decisioni su casi identici o analoghi; di scrivere bozze di testo di provvedimenti.

Nella inevitabile attesa e pausa di riflessione necessarie per approfondire e sistematizzare gli sviluppi di un dibattito scientifico e dottrinale complesso se non caotico su questi temi, due riflessioni fra loro diverse ma convergenti sembrano sin d'ora essenziali.

Da un lato vi è la necessità di puntare ad un equilibrio ragionevole tra la difesa dell'interpretazione "giuridica" di stampo tradizionale e lo sviluppo delle nuove

prospettive proposte dal “prepotente” ingresso della tecnologia e dell’intelligenza artificiale “generativa” nella dimensione giuridica.

Dall’altro lato, e forse prima ancora, vi è la necessità di non sottovalutare il rischio di una prevalenza – frettolosa, superficiale e senza limiti – della dimensione tecnologica e delle sue prospettive sulle esigenze della realtà giuridica, nel dibattito fra quest’ultima e la politica.

Quest’ultimo aspetto sembra oggi particolarmente urgente di fronte alle possibili conseguenze di una scelta referendaria come quella prossima sulla separazione costituzionale delle carriere fra giudici e pubblici ministeri. È una separazione già operante – al di là dei suoi numerosi problemi – che sembra ispirarsi solo al principio del “*divide et impera*”. Tanto più che questa riforma è l’unica allo stato elaborata, con il tramonto delle altre due proposte insieme ad essa (il premierato “forte” e il federalismo regionale).

Infine vi è la necessità di delimitare e distinguere il lavoro preparatorio dall’attività riservata rispettivamente al giudice e all’avvocato.

2. Premesse e limiti.

Alle preoccupazioni per il prezzo pagato dalla persona allo sfruttamento della natura attraverso l’uso spregiudicato della tecnologia, si sono aggiunte in questo tempo ulteriori e gravi preoccupazioni per il prezzo dello sviluppo della c.d. – e infelicitemente definita – “civiltà delle macchine”.

Mi riferisco alla nascita, alla crescita e soprattutto al recente percorso dell’intelligenza artificiale: la capacità (effettiva o presunta) della macchina di produrre un risultato accettabile nei termini di uno pseudo ragionamento umano; di utilizzare a tal fine i dati acquisiti con la sua capacità di tradurli in conclusioni e con espressioni linguistiche o iconiche tratte dal patrimonio di informazioni acquisite dalla macchina stessa.

In sostanza si traduce il risultato di una elaborazione probabilistica e statistica – fondata su un patrimonio enorme di conoscenze fra loro combinate – in immagini e risposte alle domande più diverse per ricostruire il passato; anticipare i possibili effetti di decisioni del presente; prevedere il futuro. Si rischia così di “conoscere” i dati e di non “comprendere” gli effetti.

Non è possibile addentrarsi nell’analisi dei numerosi significati e definizioni dell’intelligenza artificiale e delle sue applicazioni ai settori più disparati della convivenza e dell’attività umana. Dalla cultura alla politica, all’economia, al commercio, alla giustizia, alla istruzione, alla medicina, alle applicazioni nel campo “culturale” tecnico e scientifico.

La ricerca di una risposta – attraverso l’analisi di una sterminata massa di dati raccolti dal passato ed elaborati dalle nuove tecnologie – è volta a formulare decisioni e/o previsioni.

Tutto ciò si risolve in un mutamento radicale dell'informazione, della conoscenza e della capacità della prima di condizionare valutazioni e decisioni nel campo dell'etica, della politica, del diritto, della cultura e della ricerca.

È possibile – di fronte alla esaltazione dei vantaggi o dei problemi aperti dalla stupefacente transizione tecnologica – conservare un equilibrio umano che non si traduca nella alternativa tra i due estremi degli apocalittici o degli integrati?

È una ricerca probabilmente fondata sulla tradizione europea di cultura storica, religiosa ed umanistica; sulla conseguente cultura tradizionale della *privacy* e della libertà della persona; sulla attuale “debolezza” dell'Europa come alternativa di fronte ai modelli dominanti americano e cinese di mercato e di controllo tecnologico.

È opportuno ricordare, a questo riguardo, l'indicazione proposta da ultimo dall'insegnamento attuale del pontefice Leone XIV che rinnova l'appello alla difesa della centralità della persona, della dignità umana, della giustizia e del valore del lavoro di fronte alla velocità delle nuove sfide e tecnologie dell'intelligenza artificiale, per un equilibrio tra progresso tecnologico e benessere umano e per una trasformazione in tal senso del panorama aziendale. È un appello preceduto da quello del pontefice Francesco sull'ecologia e il Cantico delle creature.

È un messaggio opportuno e necessario di fronte al carattere invasivo delle nuove tecnologie in tutti i campi della vita e alla loro asimmetria rispetto alle condizioni di esercizio consapevole della libertà di molti; di fronte al rischio di “tecnologizzazione dell'uomo” e all'algocrazia se non alla dittatura dell'algoritmo; di fronte allo sviluppo e all'impiego delle armi e delle forme di guerra tecnologica e di coinvolgimento indiscriminato di popolazioni civili nelle ostilità.

È un messaggio di ordine e rilievo costituzionale nella constatazione che la tecnologia non può ovviamente travalicare i diritti costituzionali inviolabili e/o delegare all'algoritmo scelte o applicazioni incondizionate nel campo economico, finanziario e fiscale. Esso si riflette infine nelle perplessità e nei dubbi avanzati sino ad ora; si pensi alla “lentezza” della assimilazione ed evoluzione politica di fronte alla velocità dell'evoluzione tecnologica.

Queste perplessità si saldano con quelle formulate a proposito del momento in cui la nuova legge sull'intelligenza artificiale compare: troppo presto per i suoi prossimi sviluppi e la loro velocità; ma troppo tardi per quanto l'intelligenza artificiale ha già provocato con la sua diffusione, come nel 1492 capitò per il primo mappamondo.

Essa si collega altresì con le perplessità sulla utilità effettiva delle regole di intelligenza artificiale: in parte da un lato perché inutili e già esistenti; da un altro lato ancora perché di dubbia efficacia; da un altro lato infine perché potenzialmente dannose per la pretesa di migliorare la competitività e produttività con una nuova politica industriale.

A ciò deve aggiungersi – per il sistema della intelligenza artificiale in tema di giustizia – la forte perplessità sulla ambiguità nella formulazione della “riserva di giustizia” per il giudice e la tendenza di potenziare le prerogative ed i compiti della intelligenza artificiale *agentica*. Essa sembra così denominata con esplicito riferimento ad una sua capacità di decisione: con un più o meno esplicito intento di affiancarla – se non addirittura di sostituirla – alla funzione professionale dell'avvocato, o magari

spersonalizzandola. Alla “riserva di legge” del passato si sovrappone in realtà una “riserva di umanità” per il futuro, nella consapevolezza che la prima vada decolorandosi e indebolendosi sempre più nella formulazione come nell’interpretazione della legge.

3. *Big data* e loro utilizzazione.

Per riassumere a grandi linee il percorso verso il “mondo nuovo” della rivoluzione digitale, dell’algoritmo e delle sfide dell’intelligenza artificiale occorre muovere dalla ambiguità e genericità della sua “definizione onnicomprensiva”, proposta dall’AI Act europeo e ora anche nazionale.

La premessa è la “scoperta” dei big data; del loro vantaggio competitivo nel marketing commerciale e politico; della loro diffusione con il social network e le piattaforme digitali; delle tecniche per la loro “estrazione”, trattamento ed elaborazione come strumenti leaders di pubblicità; del valore economico rappresentato dalla loro velocità, varietà, volume, rispetto al ben diverso valore intrinseco di un’opinione e della sua manifestazione.

Contribuiscono a quel nuovo “valore” la funzione dei big data di “alimentare” l’intelligenza artificiale in tutti i settori del vivere umano; la loro possibilità di manipolazione per generare un grande potere sociale, commerciale, economico, politico e soprattutto un grande profitto: in sostanza dal contenuto delle idee al valore economico dei big data.

È noto il mutamento profondo, recente, attuale e prevedibile degli ultimi venticinque anni sia nel mondo della informazione; sia nella sua trasformazione da valore per i suoi contenuti a prodotto strategico, politico e commerciale; sia nel ruolo delle piattaforme per l’organizzazione capitalistica del mercato e la rilevanza politica; con una evidente deformazione rispetto al suo significato tradizionale di espressione dell’identità personale attraverso la libertà di manifestare il proprio pensiero.

È diffusa l’inquietudine per l’applicazione della intelligenza artificiale in modo incontrollato e forse incontrollabile; per le sue conseguenze possibili o temute sul comportamento umano, a fronte dei suoi molteplici e innegabili vantaggi. Da ciò la richiesta e la progressiva sensibilizzazione verso la ricerca di regole, limiti e controlli nell’estrazione e nella *governance* dei big data, in vista della c.d. *cybersecurity* da un lato e dell’esigenza di garantire livelli fondamentali di *privacy*, di dignità umana, di rispetto dei diritti fondamentali dall’altro.

Da ciò una eguale sensibilizzazione verso la ricerca per garantire regole e trasparenza di un mercato che gestisca senza eccessi di manipolazione (ad es. le *fake news*) una informazione divenuta in realtà un bene privato e commerciale da bene anche pubblico che era in precedenza. A ciò si aggiunge lo “scontro” sulla titolarità dei profitti che reclamano tra di loro i produttori e gli utilizzatori della materia prima “informazione”; e soprattutto quello tra manifestazione di una opinione e istigazione all’odio.

Quella ricerca ha coinvolto il ruolo del diritto sotto molteplici profili per conformare l’uso dell’intelligenza artificiale ai valori fondamentali della convivenza.

Dignità, autonomia e libertà delle persone, integrità e sicurezza nel rapporto fra uomo e macchina diventano fondamentali.

Esse sono a rischio in un “mondo digitale” che non si limiti ad interventi di miglioramento ed aiuto all’attività umana; ma miri a sostituire quell’attività. La maggiore autonomia e “capacità” della macchina apre la via ai problemi e ai rischi che ne nascono in tema di democrazia, di autodeterminazione, di dignità e di responsabilità.

Siamo di fronte a una serie di problemi competitivi – per quantità e complessità delle alternative e difficoltà di soluzione – con quelli aperti dal cambiamento climatico. Devono essere affrontati con urgenza eguale in entrambe le transizioni ecologica e tecnologica, tenendo conto della loro diversa se non opposta velocità di realizzazione. La prima con i tempi della lentezza, della resilienza e delle stagioni; la seconda con i tempi dei comandamenti rapidi dello sviluppo tecnologico e scientifico, delle condizioni e dei mutamenti geopolitici, delle pressioni economiche.

Lo sviluppo di questa nuova realtà ha portato all’apertura non soltanto di un nuovo fronte di ordine sociale ed economico per il problema del lavoro e della rinnovazione nei suoi contenuti, rispetto a quelli già tradizionali e consolidati; ma anche e prima ancora ad un fronte di ordine etico.

Quest’ultimo concerne in particolare le decisioni che possono essere prese dalla macchina in conseguenza del suo autoapprendimento. In sostanza concerne l’equilibrio del rapporto tra macchina e persona umana a seguito della crescita delle potenzialità della prima.

Alla richiesta ormai pressante di regole – nell’alternativa tra etero e self-regulation – l’Unione Europea ha cercato di rispondere con l’AI Act da essa approvato per prima a livello mondiale. Dopo una lunga e faticosa elaborazione ha regolato l’intelligenza artificiale con lo scopo (qualcuno pensa con l’illusione) di rispettare e tutelare i diritti fondamentali e la dignità delle persone con un modello seguito ora dall’Italia con la legge delega 132/2025.

L’IA viene definita «*sistema basato su macchine, progettato per operare con vari livelli di autonomia che può mostrare capacità di adattamento dopo l’implementazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dagli input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali*».

È una definizione che contiene tutto e il suo contrario. Forse eccede nelle affermazioni possibiliste e dubitative. Rischia di proporre una regolamentazione troppo dettagliata e troppo complessa, di carattere burocratico e di difficile applicabilità: sia rispetto all’evoluzione continua della tecnologia; sia rispetto allo stato dei mercati che vedono come antagonisti e protagonisti, soprattutto ma non solo, gli Stati Uniti e la Cina con il loro progresso tecnico; sia infine rispetto alla possibilità che i concorrenti europei finiscano per essere esclusi dalla competizione e dalla corsa al progresso tecnologico.

L’eccesso di complessità può spingere a una specializzazione “deresponsabilizzante” ed esasperata di fronte alla realtà e complessità della vita e dei problemi da affrontare e risolvere. Ma non è questa la sede per esprimere un giudizio sul rapporto tra i rischi di concretezza e i vantaggi di principio che derivano dalla consapevolezza e volontà di affrontare il tema dei limiti, dell’equilibrio e delle regole nel rapporto tra persona e macchina.

La scelta dell'Unione Europea e ora dell'Italia segue una traccia già ampiamente segnata – se pure con molte difficoltà – nel percorso verso l'unità europea attraverso la ricerca del difficile equilibrio tra interessi (soprattutto economici, ma anche politici) e diritti.

Sotto questo aspetto la scelta merita condivisione ed apprezzamento. Risponde a una esigenza di etica laica – non soltanto morale e religiosa – ispirata al valore della persona e alla sua tradizione consolidata nella storia europea e nel nostro passato.

Tuttavia ciò non esclude il diritto-dovere di esprimere dubbi e perplessità di fronte ad un futuro (anzi un presente) che non sappiamo cosa in realtà ci riserva sotto molteplici aspetti: da quello geopolitico a quello sociale, culturale ed economico. Un futuro che perciò giustifica comunque il richiamo sin da ora a quei principi consolidati i quali in qualche modo hanno rappresentato (o avrebbero dovuto rappresentare) il nucleo di quelle che giustamente definiamo storia, civiltà e cultura europee.

4. Giustizia e tecnologia.

Il tema della giustizia è particolarmente significativo per il confronto tra passato e futuro. Si traduce in ultima analisi nelle due soluzioni estreme e semplificate del giudice-uomo e del giudice-robot.

Per quest'ultimo l'obiettivo sembra essere all'apparenza quello della giustizia del precedente: il giudice come bocca del computer se non addirittura di sé stesso; non più come bocca della legge e del sovrano o da ultimo del popolo.

La macchina dovrebbe applicare regole matematiche per la soluzione del caso attraverso un "ragionamento" di tipo probabilistico fondato sull'esame dei precedenti (raccolti in quantità sterminata), anziché attraverso un ragionamento tradizionale di tipo interpretativo e giuridico.

Il compito affidato alla macchina – alla luce dell'afflusso delle richieste e della entità del patrimonio informativo raccolto – è logicamente orientato verso la quantità dei casi, la velocità e l'efficienza delle risposte da elaborare; più che verso la qualità di queste ultime e la specificità dei singoli casi da decidere.

Sembra particolarmente emblematica a questo proposito la crisi del settore della giustizia. Essa non sembra aver trovato soluzioni costruttive di fronte a uno scontro cronicizzato tra i protagonisti "tecnici" tradizionali della materia (giudici e avvocati); nel sostanziale disinteresse della politica tutta per le sue molteplici emergenze: a cominciare dalla lentezza dei processi per finire con il dramma del carcere, in un quadro di perenne e quotidiana strumentalizzazione e conflittualità tra politica e giustizia.

La nuova prospettiva comporta inevitabilmente un declassamento del "fatto" oggetto della valutazione e del "suo autore". Ne deriva una sottovalutazione dei "corollari" di principi, di garanzie e di diritti che – per tradizione e soprattutto per riconoscimento costituzionale – presiedono alle regole da applicare nella valutazione del fatto, delle caratteristiche dell'autore, delle decisioni e delle conseguenze sanzionatorie che ne possono derivare.

Da ciò insomma la scomparsa o la svalutazione di principi costituzionalmente garantiti e tradizionali di responsabilità e colpevolezza: “*nullum crimen nulla poena sine praevia lege*”; “*nemo tenetur se detegere*”; “*cogitationis poenam nemo patitur*”; “*ne bis in idem*”.

Quei principi non hanno più molto senso di fronte alle più recenti esperienze di “potenziamento” del cervello umano; rispetto alla evoluzione del progresso tecnico e dei risultati raggiunti dalla macchina nella sua pretesa “capacità” di cogliere, fissare, rappresentare ed “esteriorizzare” sentimenti, passioni, emozioni, pensieri, dubbi che in precedenza erano “patrimonio esclusivo” della mente umana.

Se ci si avvia sulla strada del “giudice-robot” diviene labile la possibilità di coglierne il confine con un’azione di “semplice supporto” della macchina al “giudice-persona”.

Si rischia di eliminare “decisioni” maturate attraverso la ricerca e la riflessione sui precedenti. Di azzerare il confine tra norma giuridica e regola algoritmica; tra integrazione e conservazione dell’esperienza passata e della conoscenza acquisita dal giudice e quanto invece è stato registrato dalla macchina.

In altre parole nella ritenuta “solidità” del “referto” robotico si rischia di dimenticare i suoi limiti. Essi si riassumono nella possibilità di errori nella sua “alimentazione”; nei *bias* derivanti dalla sua formazione e dagli eventuali pregiudizi presenti nei dati che la macchina riceve ed elabora; nella mancanza di una vera e sicura sua neutralità, che è solo apparente; nella opacità del suo “ragionamento” e della “scatola nera” che lo contiene e della sua motivazione; nella sua imprevedibilità rispetto alla sua programmazione.

D’altronde rimane assai difficile e complesso avviare a questi problemi e deficit con i rimedi proposti dai principi del processo tradizionale: il diritto di difesa; il contraddittorio tra le parti; l’obbligo di motivazione; l’impugnazione.

Sono troppo noti e drammatici i limiti del giudizio umano che emergono dalla crisi del pianeta giustizia in tutti i suoi aspetti. Nascono dalla complessità e confusione delle leggi e dal pluralismo delle loro fonti; dalla sovrapposizione del “diritto vivente” della interpretazione giurisprudenziale al formalismo del “diritto morente” di una legge troppo spesso obsoleta e inadeguata; dalle mancate riforme e dalla molteplicità dei problemi dell’ordinamento giudiziario e dell’organizzazione dell’apparato.

Sono limiti complicati dallo scontro tra le diverse posizioni e scelte politiche e tecniche le quali caratterizzano il dibattito ultradecennale e ormai cronico sulla giustizia; dalla costante crescita della domanda di giustizia e dalla mole del lavoro che ne deriva ai diversi livelli dell’apparato giudiziario; dal succedersi e dal sovrapporsi di riforme incoerenti e disorganiche per rispondere alle istanze della politica; dalla *escalation* degli strumenti di investigazione; dalla lentezza dei processi e dai loro riflessi sulla libertà della persona e sulla sua *privacy*; soprattutto dal dramma del carcere e della esecuzione della pena.

Quei limiti riflettono la mancanza di un equilibrio tra le esigenze della sicurezza per tutti; quelle della giustizia per ciascuno; la deriva dell’opinione pubblica e politica – alimentata troppo spesso dai *media* e dai *social* – verso un “panpenalismo” e un “pancarcerismo” dimentichi del ruolo di *extrema ratio* del processo e del carcere nella convivenza sociale.

È forte la tentazione di preferire a questo punto il giudizio della macchina anziché quello della persona, pur di avere un prodotto giustizia neutrale, efficiente, veloce. Il prezzo è elevato: rinunciare alle “riserve di umanità” della giustizia e del giudizio; alla emotività e alla empatia; al dubbio ragionevole; a una conoscenza che vada al di là della apparenza di una “conoscenza di tipo algoritmico”. Quest’ultima può forse cogliere a perfezione le varianti e le peculiarità del caso da decidere; ma ignora comunque il significato concettuale ed umano delle parole che usa.

Il prezzo dell’umanità è un requisito fondamentale della giustizia. È costituito purtroppo anche dalla possibilità dell’errore, dell’inerzia, della lentezza, degli eccessi di interpretazione, dell’arbitrio nella incontrollabilità della persona-giudice. Ma in sostanza è anche questo che consente di distinguere tra l’aiuto – opportuno anzi necessario – della scienza alla decisione resa da una persona e il prodotto artificiale del robot.

I limiti dell’apparente “neutralità ideale” del “ragionamento giuridico robotico” sono in ultima analisi i riflessi del potere di chi in realtà “gestisce” il robot; senza poter escludere con sicurezza l’imprevedibilità delle conclusioni cui può giungere quest’ultimo discostandosi dagli obiettivi programmati e dai risultati perseguiti dal suo “gestore”.

5. Giudice-persona *versus* giudice-robot.

Una riflessione riassuntiva sul confronto tra giudice-persona e giudice-robot mi sembra doverosa alla luce della esperienza da me trascorsa nel mondo del diritto soprattutto come giudice prima delle persone e poi delle leggi, poi come avvocato e accademico con una esperienza politica.

La “digitalizzazione della giustizia” non è una novità con i suoi indiscutibili vantaggi, ben noti. Penso alla dematerializzazione della comunicazione ed ai cambiamenti da essa indotti nel processo per automazione, semplificazione e velocità certamente positive dopo l’effettiva digitalizzazione della organizzazione e dell’apparato.

Al contrario è una novità che lascia molto perplessi la prospettiva futura e ultima di sostituire il giudice-persona con quello robot grazie all’impiego della intelligenza artificiale, invece di utilizzare quest’ultima come strumento di collaborazione prezioso e probabilmente indispensabile con il primo.

Il giudice-robot, oltre al *plus* di rendimento e velocità, dovrebbe offrire le stesse garanzie di quello umano. Dovrebbe cogliere l’equilibrio necessario tra una legge uguale per tutti e la sua applicazione ad un fatto ed in un contesto diverso per ciascuno; rendere una “giustizia esatta” più che una “perfetta in sé” nell’equilibrio tra l’eguaglianza di tutti; raggiungere la pari dignità sociale di ciascuno; nel contesto relazionale, spaziale e temporale della identità personale (artt. 2 e 3 della Costituzione).

Quel giudice dovrebbe inoltre essere consapevole che la “delega” alle macchine non è rinuncia alla partecipazione e alla “variante umana” delle decisioni; che il “richiamo” ai precedenti e alla loro “imponenza” non può divenire condizionamento del

gregge (il c.d. “effetto montone”); che la “dittatura del calcolo” non può essere l’unica chiave per affrontare i problemi e i limiti della vita.

Il valore della certezza in termini di “calcolabilità giuridica” è certamente positivo, ma non tiene conto necessariamente del contesto e delle situazioni concrete “fuori campo”; presenta difficoltà per la garanzia del suo controllo effettivo. Quella certezza è costruita sul patrimonio del passato; non offre garanzie di percezione degli errori e dei bias presenti nella macchina in esito alla sua alimentazione e nel suo autoapprendimento.

Infine quel modello di certezza e di efficienza apre la via alla deresponsabilizzazione del giudice-persona: un prezzo che appare troppo elevato per accettare il primato del giudice-robot.

Queste riflessioni sono sviluppate sotto molteplici e approfonditi aspetti dalla più recente elaborazione accademica. Essa è pressoché concorde in tema di limiti all’intelligenza artificiale e sua applicazione nel campo della giustizia; costituisce l’auspicio e il contributo migliore per superare l’alternativa radicale fra apocalittici e integrati e per affrontare finalmente al meglio e con qualche ottimismo la nostra disastrosa giustizia. Merita in questo senso particolare attenzione il recente caveat del Consiglio Nazionale Forense sui requisiti essenziali per l’affidamento dei servizi di intelligenza artificiale per l’Avvocatura del 10 settembre 2025.

6. Il percorso dell’intelligenza artificiale dall’accertamento del reato a quello della pericolosità sociale.

Un esempio significativo e concreto dei problemi attuali nel percorso dell’intelligenza artificiale sembra l’orientamento che emerge per colpire il circolo “vizioso” dello sfruttamento del lavoro fra committenti e fornitori nelle filiere produttive. Si ricorre a tal fine ad una particolare disposizione del Codice Antimafia (l’art. 34), pensata originariamente per colpire l’infiltrazione mafiosa ma poi estesa all’agevolazione nei confronti di una serie eterogenea di reati, fra cui anche quello di c.d. caporalato. Questa tendenza alla trasposizione degli strumenti classici della lotta alla mafia nella necessaria e legittima lotta alla criminalità economica preoccupa, anche perchè si è già riscontrata nel settore della lotta alla corruzione.

Il sistema italiano delle misure di prevenzione ha funzionato bene nei confronti della criminalità organizzata e non merita critiche “ideologiche”. La legislazione italiana è un faro per quelle europee e del resto del mondo: esse hanno col tempo recepito l’istituto della c.d. “confisca senza condanna”, seppure con forme e strutture diverse.

È invece un problema l’estensione incontrollata della prevenzione patrimoniale al mondo dell’impresa, che sembra essere oggi preferita per “aggirare” il rigore del processo penale di repressione. Si parla spesso di “prevenzione mite”, perché essa non interviene con sequestri ma solo con l’intervento dell’amministratore giudiziario. Ma sorge spontanea una domanda: mite per chi?

L’impresa committente subisce l’ingresso dell’autorità giudiziaria nella *governance* aziendale anche se non è considerata “pericolosa socialmente” e non è

indiziata della commissione di reati che producono lucro illecito. Non le si contesta l'illiceità del patrimonio acquisito né la sproporzione patrimoniale. L'impresa committente viene coinvolta perché ha rapporti commerciali con fornitori che sfruttano il lavoro; così facendo secondo l'autorità giudiziaria implicitamente agevola lo sfruttamento del lavoro.

I giornali danno notizia di un'iniziativa che sembra però innovativa: la Procura ambrosiana sembrerebbe aver iscritto nel registro degli indagati i gestori di una società committente – una nota impresa del *Made in Italy* di lusso nel settore della moda – contestando anche a quest'ultimi e non solo agli amministratori delle società fornitrici il reato di caporalato a titolo di dolo in concorso.

Per un verso, quando non è possibile provare il concorso di persone nel reato, si ricorre alla c.d. prevenzione mite per valorizzare indizi e concentrarsi sul pericolo. Essa è più flessibile e non impone all'accusa la prova del concorso di persone nel reato fra amministratori delle società committenti e di quelle fornitrici. Gli elementi emersi dal procedimento penale a carico delle società fornitrici vengono utilizzati per provare l'agevolazione colposa nel procedimento di prevenzione contro la società committente.

Per un altro verso, Il pubblico ministero cerca di provare il concorso di persone nel reato o il dolo da parte dei manager della società committente per la ritenuta consapevolezza da parte di quest'ultimi dei reati commessi nelle società della filiera. Ciò consente di contestare anche la responsabilità c.d. 231.

Si potrebbe dire che il pubblico ministero sceglie la via percorribile a seconda degli elementi acquisiti. Se essi giustificano una ragionevole previsione di condanna, si preferisce la via del processo penale; se essi sono più deboli, si preferisce il procedimento di prevenzione per via della sua maggiore flessibilità con una minore garanzia per l'accusato.

Tale situazione è emblematica di un problema generale del rapporto fra legalità d'impresa ed etica d'impresa. La tendenza europea ed internazionale è quella di stimolare sempre di più gli operatori economici a convincersi dell'importanza della responsabilità sociale dell'impresa. È una tendenza che trova oggi rilievo costituzionale, a seguito della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione.

La costituzionalizzazione dello "sviluppo sostenibile" impone al mondo economico e finanziario una responsabilizzazione, nell'ottica di una cultura della solidarietà intergenerazionale che possa accompagnare le transizioni ecologica e digitale.

La logica promozionale che sta alla base di tale rinnovato approccio non può però trasformarsi semplicemente nell'imposizione di più pesanti responsabilità in capo all'impresa e in un "atteggiamento pilatesco" del legislatore, che scarica sul singolo l'assenza di politiche sociali di sviluppo e di riforme strutturali.

La politica lamenta spesso lo sconfinamento da parte della magistratura nel proprio campo: in questo caso si tratta piuttosto di una supplenza che appare quantomeno agevolata (se non voluta) dalla stessa politica.